



Roma, 1/9/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200009576/A.G.
Oggetto: Legge 91/2022 – Conversione D.L. 50-2022 Decreto aiuti

Circolare n. 13911

SS
8.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Convertito in legge il c.d. “Decreto Aiuti”

Riferimenti: Legge 15 luglio 2022, n. 91 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.* (GU Serie Generale n.164 del 15-07-2022)

Dallo scorso 16 luglio è in vigore la Legge 91/2022, di conversione del D.L. 50/2022, recante disposizioni in materia di energia e imprese ([clicca qui per il testo coordinato](#)).

Tra le misure di interesse si evidenziano le seguenti.

Art. 15 bis Disposizioni urgenti in materia di liquidità

Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, il decreto apporta alcune modificazioni all'articolo 19 del D.P.R. 602/1973, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In particolare, è stata innalzata a 120.000 euro (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. La norma prevede, inoltre, che chi non paga otto rate (in luogo di cinque) decada dal beneficio e che il carico non possa essere nuovamente rateizzato. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Articolo 26-bis (Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa)

L'articolo 26-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina inerente all'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, resi, in particolare, a mezzo dei "buoni pasto", contenuta nell'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). Tale disciplina stabilisce che gli affidamenti in oggetto avvengano esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La novella in esame interviene su alcuni criteri di valutazione dell'offerta che possono essere stabiliti nel bando. In particolare, vengono soppresse talune limitazioni, previste dalla legislazione vigente, per il criterio del ribasso sul valore nominale del buono pasto.

Articoli 31 e 32 (Una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti)

Gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti. In particolare, ai fini della erogazione della indennità una tantum, l'art. 31 individua la platea dei lavoratori dipendenti, mentre l'art. 32 contempla diverse categorie di soggetti: pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Articolo 33 (Indennità una tantum per i lavoratori autonomi)

L'articolo 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.

La definizione dei profili concernenti, tra l'altro, l'importo dell'indennità ed i criteri e le modalità di concessione della stessa è demandata ad un decreto ministeriale.

Articolo 49, commi 1-4 (Disposizioni in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione)

L'articolo 49, commi 1-3, provvede ad incrementare, nel limite massimo del 50 per cento, il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all'acquisto di servizi e attività per la digitalizzazione della PA (comma 1). A tale fine, sono prorogati, fino al 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, gli

accordi quadro, le convenzioni ed i contratti quadro, in corso alla data del 28 febbraio 2022 (commi 2 e 3).

L'articolo 49, comma 4, modifica la disciplina dell'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche prevedendo che, come avviene per le convenzioni, anche gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. possono essere stipulati per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara.

* * *

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)